

Decreto federale concernente il credito d'impegno per la prima fase del raccordo RAV

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 7 della legge del ...¹ sul raccordo RAV (LRV);

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004²,

decreta:

Art. 1

¹ Per la prima fase del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo RAV) è stanziato un credito d'impegno di 665 milioni di franchi (prezzo e stato del progetto 2003, senza rincaro, IVA né interessi intercalari).

² Il credito è suddiviso fra i seguenti oggetti:

	Investimenti in mio. fr. ³
a. Vigilanza sul progetto	25
b. Ampliamenti San Gallo–St. Margrethen	80
c. Contributo al prefinanziamento degli ampliamenti Lindau – Geltendorf	75
d. Ampliamenti Bülach – Sciaffusa	130
e. Contributo per la nuova tratta Belfort – Digione	100
f. Contributo per ampliamenti Vallorbe – Frasnè – Digione e Pontarlier – Frasnè	40
g. Sistemazione del nodo di Ginevra	40
h. Contributo per ampliamenti Bellegarde – Nurieux – Bourg-en-Bresse	165
i. Riserva	10
Totale	665

¹ RS ...; RU ... (FF 2004 3395)

² FF 2004 3335

³ Soltanto la parte della Svizzera.

Art. 2

I provvedimenti edili previsti per le opere autorizzate devono essere iniziati al più tardi nel 2010 e terminati entro il 2015. Il Consiglio federale può prorogare detti termini di 5 anni.

Art. 3

Il Consiglio federale gestisce il credito d'impegno. Può in particolare:

- a. effettuare piccoli trasferimenti tra gli oggetti menzionati nell'articolo 1;
- b. adeguare il credito d'impegno al rincaro comprovato, all'imposta sul valore aggiunto e agli interessi intercalari nonché alle oscillazioni dei corsi per il cofinanziamento di opere all'estero.

Art. 4

I crediti d'impegno per gli esami preliminari in vista della costruzione del raccordo alla rete ad alta velocità sono soppressi. In questo ambito sono ridotti:

- a. da 25 a 15 milioni di franchi i crediti d'impegno di cui alla rubrica ricerca e sviluppo secondo l'articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 1999⁴ concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000;
- b. da 13 a 3 milioni di franchi i crediti d'impegno di cui alla rubrica ricerca e sviluppo secondo l'articolo 4 del decreto federale I del 12 dicembre 2001⁵ concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2002.

Art. 5

Gli impegni assunti e i pagamenti forniti nell'ambito dell'esecuzione delle decisioni di finanziamento abrogate sono addebitati al credito globale di cui all'articolo 1.

Art. 6

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum.

² Entra in vigore contemporaneamente alla legge del ...⁶ sul raccordo RAV.

³ La sua durata di validità corrisponde a quella della LRAV.

⁴ FF 2000 126

⁵ FF 2001 5805

⁶ RS ...; RU ... (FF 2004 3395)